

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 13.1.2018 La Nuova Procedura Civile, 1, 2018



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) -Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) -Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sintetica esposizione dei fatti, violazione: il ricorso per cassazione è inammissibile

Nel ricorso per cassazione, ai fini del requisito del canone di specificità come rappresentato dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua e, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. Va quindi sanzionato con l'inammissibilità l'utilizzo della tecnica dell'assemblaggio (integrale trascrizione nel ricorso di un atto, così da gravare il giudicante della sua completa lettura).

NDR: in senso conforme: S.U. 11 aprile 2012 n. 5698. In argomento si veda: S.U. 17 luglio 2009 n. 16628; S.U. 9 settembre 2010 n. 19255, Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013 n. 10244, Cass. sez. 6-5, ord. 9 luglio 2013 n. 17002, Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2013 n. 18020, Cass. sez. 6-5, ord. 22 novembre 2013 n. 26277, Cass. sez. 5, 18 settembre 2015 n. 18363, Cass. sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015 n. 22185, Cass. sez. 6-3, 22 febbraio 2016 n. 3385, Cass. sez. 6-3, 28 settembre 2016 n. 19047 e Cass. sez. 5, 27 gennaio 2017 n. 2046.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.10.2017, n. 23662

...omissis...

3. Il ricorso è inammissibile.

Nella parte introduttiva del ricorso, intitolata "Fatto", il ricorrente dapprima espone in una decina di righe di avere proposto ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pescara, ma poi trascrive per intero (pagine 2-8) il suddetto ricorso introduttivo, per poi dedicare laconicamente - come emerge dalla continua interposizione tra i periodi di righe non utilizzate - il residuo della vicenda processuale a quanto gli rimane di pagina 8, a pagina 9 e metà della pagina 10.

E' pertanto evidente che, anzichè adempiere al suo obbligo di collaborare con il giudicante nel senso di "agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura" (così viene identificata la ratio dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 da S.U. 17 luglio 2009 n. 16628; e cfr. pure S.U. 9 settembre 2010 n. 19255), il ricorrente si è asservito della cosiddetta tecnica dell' assemblaggio, limitandosi quindi alla integrale trascrizione di un atto fondamentale, come il ricorso introduttivo in primo grado, così da gravare il giudicante della sua completa lettura per percepirne il contenuto in questa sede incidente, in tal modo violando, appunto, il canone di specificità come rappresentato dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. A tale violazione consegue l'inammissibilità del ricorso, come è stato chiaramente affermato dal giudice nomofilattico (S.U. 11 aprile 2012 n. 5698), per cui, nel ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'appena citata norma "la pedissegua riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso" (su questa linea, tra i successivi arresti massimati, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013 n. 10244, Cass. sez. 6-5, ord. 9 luglio 2013 n. 17002, Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2013 n. 18020, Cass. sez. 6-5, ord. 22 novembre 2013 n. 26277, Cass. sez. 5, 18 settembre 2015 n. 18363, Cass. sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015 n. 22185, Cass. sez. 6-3, 22 febbraio 2016 n. 3385, Cass. sez. 6-3, 28 settembre 2016 n. 19047 e Cass. sez. 5, 27 gennaio 2017 n. 2046). Che il ricorso per cassazione in esame sia affetto da quella species di inammissibilità che consegue all'assemblaggio nel senso appunto di pedissequa riproduzione dell'intero contenuto degli atti processuali, si nota oramai ad abundantiam, lo dimostra anche la conformazione dei motivi. Nel primo motivo si "allega" - in realtà si riproduce - "a far parte integrante" un verbale di due pagine (pagine 12-13) e successivamente altri verbali (pagine 16-25: atti, per di più, tutti redatti a mano); nel secondo motivo vengono riprodotti ulteriori verbali (pagine 29-31); nel terzo motivo, poi, sono assemblate a più riprese pagine della relazione del c.t.u. (che del ricorso costituiscono pagine 36-37, pagina 39 e pagine 41-42).

In conclusione, assorbito ogni altro profilo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; non essendosi costituito l'intimato non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese processuali. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. t;.

